



**SCHEMA DI CONVENZIONE
PER LA PRESTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO/ORGANIZZATIVO
FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DELLO STAND REGIONALE ALLA
MANIFESTAZIONE FERIEN MESSE 2020**

TRA

La **Regione del Veneto**, di seguito denominata "Regione" con sede legale in Venezia - Dorsoduro 3901, C.F. 80007580279, rappresentata dal Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione nato a il..... (C.F.) il quale interviene nel presente atto non per sé, ma per conto della Regione, presso la cui sede elegge domicilio ai sensi e per gli effetti del presente atto

E

La Società **Veneto Innovazione S.p.A.**, di seguito denominata "Società" con sede a Venezia-Mestre, in Via Ca' Marcello 67/D - 30172, P.IVA 02568090274 rappresentata dal suo Amministratore Unico e legale rappresentante nato a il..... (C.F.)

PREMESSO CHE

- con Deliberazione della Giunta regionale n. del è stata approvata la partecipazione della Regione del Veneto alla manifestazioni fieristica "Ferien Messe 2020" (in programma a Vienna dal 16 al 19 gennaio 2020);
- con il predetto provvedimento è stato approvato l'affidamento a Veneto Innovazione S.p.A dell'attività di supporto tecnico/organizzativo finalizzata alla realizzazione dell'allestimento e delle attività di animazione all'interno dello stand regionale alla predetta manifestazione;

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Oggetto dell'incarico

1. Veneto Innovazione S.p.A. nell'ambito del Piano Turistico Annuale 2019, si impegna a svolgere l'attività di supporto/tecnico organizzativo finalizzata alla realizzazione dell'allestimento all'interno dello stand regionale alla manifestazione "Ferien Messe 2020" (in programma a Vienna dal 16 al 19 gennaio 2020), in particolare:
 - allestimento dello stand regionale per un importo totale di € 60.000,00 (IVA compresa);
 - attività di coordinamento e assistenza tecnica per un importo di € 3.000,00 (IVA compresa).

Per la realizzazione delle predette attività, la Società - in accordo con la Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione - secondo le specifiche competenze, predispone tutti gli atti necessari al buon esito dell'iniziativa. La proprietà di relazioni, stime e ogni altro elaborato prodotto dalla Società resterà in capo alla Regione, che ne concede l'uso per soli fini statistici o di studio alla Società.

Veneto Innovazione S.p.A., in quanto società "in house" della Regione del Veneto, è tenuta ad attenersi alle direttive di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 2951 del 14 dicembre 2010, con particolare riferimento a quelle in materia di affidamento lavori, forniture e servizi, ed a quelle in materia di personale dipendente.

La Società in relazione alle procedure di affidamento di servizi/forniture dalla medesima autonomamente gestite, dovrà attenersi alla normativa statale vigente sugli appalti di servizi e forniture (D.Lgs n. 50/2016), oltre a quanto disposto nel proprio regolamento interno sugli acquisti in economia di beni/servizi (pubblicato nel sito istituzionale della Società).



Articolo 2 – Durata

La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e rimane valida fino al 30 marzo 2020.

Articolo 3 – Piano finanziario e modalità di pagamento

A copertura delle spese necessarie per le attività oggetto della presente Convenzione, a favore della Società è riconosciuto un importo totale massimo € 63.000,00 (IVA ed ogni altro onere incluso).

La liquidazione della somma assegnata alla Società avverrà con le seguenti modalità:

- € 60.000,00 entro il 31 luglio 2019 e successivamente all'avvenuta sottoscrizione della presente Convenzione;
- € 3.000,00 alla conclusione di tutte le attività di cui all'art. 1, verificata la corretta esecuzione delle prestazioni facenti capo alla Società.

La Società, entro 30 giorni dalla conclusione delle attività di cui all'articolo 1 della presente Convenzione, è tenuta a presentare la seguente documentazione:

- relazione dettagliata delle attività realizzate nell'ambito della presente Convenzione;
- rendiconto finale delle spese effettivamente sostenute.

I pagamenti degli importi avverranno a seguito di presentazione di regolare fattura.

Eventuali economie di spesa che si dovessero generare nell'espletamento delle procedure di affidamento, potranno essere utilizzate per acquisizioni di servizi migliorativi della presenza regionale alla manifestazione. Qualora, alla data di scadenza della presente Convenzione, risultino non impiegati, parzialmente o nella loro totalità, gli stanziamenti liquidati a Veneto Innovazione S.p.A., quest'ultima dovrà provvedere quanto prima al riaccredito delle somme residuali alla Regione del Veneto; tali somme non potranno in nessun caso essere oggetto di forme di compensazione.

Articolo 4 – Attività di vigilanza, di indirizzo e controlli

Le attività oggetto della presente Convenzione saranno svolte dalla Società sotto la vigilanza della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, che adotterà idonei provvedimenti nel caso in cui si verificano ritardi o inadempimenti.

La Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione si riserva la possibilità di effettuare delle verifiche volte ad accertare - anche tramite riscontri documentali - la corretta esecuzione delle prestazioni facenti capo alla Società.

Articolo 5 - Recesso e inadempimenti

La Regione può recedere dalla presente Convenzione per ragioni di interesse pubblico con un preavviso di almeno n. 30 (trenta) giorni, notificato alla Controparte tramite PEC, salvo riconoscimento alla Società del corrispettivo per il lavoro effettivamente svolto fino alla data del recesso. La Regione si riserva peraltro la facoltà di verificare in ogni momento la corrispondenza della prestazione effettuata dalla Società con quanto pattuito o successivamente concordato. In caso di eventuali inadempienze troveranno applicazione le disposizioni contenute negli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile.

Articolo 6 - Divieto di cessione della convenzione

E' fatto espresso divieto alla Società di trasferire a terzi (in tutto o in parte) i diritti contemplati nella presente Convenzione, a pena di risoluzione della medesima.

Articolo 7 – Riservatezza

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e, in particolare, dell'art. 6 comma 1 lett. b), nonché del D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal



D.Lgs. n. 101/2018, le Parti si danno reciprocamente atto, ed accettano, che i dati personali relativi a ciascuna di esse siano trattati per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, ovvero per finalità di informazione legate ai servizi, ovvero ancora per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla normativa vigente o dalle Autorità competenti.

Ai fini sopra evidenziati, le Parti precisano che l'acquisizione dei rispettivi dati personali è considerata dalle stesse quale presupposto indispensabile per l'esecuzione della presente Convenzione, in conformità a quanto disposto dalla normativa sopracitata.

La Società s'impegna altresì a far rispettare al proprio personale e ai suoi eventuali consulenti o collaboratori esterni le disposizioni sulla riservatezza di cui al presente articolo.

La Società non potrà utilizzare per sé, né fornire a terzi, dati relativi all'attività oggetto della prestazione o pubblicare in maniera anche parziale i contenuti degli stessi, senza preventiva autorizzazione della Regione.

Articolo 8 – Responsabilità ed obblighi

La Società solleva la Regione da qualsiasi responsabilità e oneri inerenti l'assicurazione e la gestione delle risorse umane direttamente alle proprie dipendenze ed occupate nelle attività previste dalla Convenzione.

La Società si impegna, in particolare, ad osservare le norme vigenti in materia di segreto d'ufficio, segreto statistico e tutela delle persone e di altri soggetti in merito al trattamento dei dati personali nonché al rispetto delle direttive contenute nella deliberazione della Giunta regionale n. 2951 del 14 dicembre 2010 "Direttive alle società partecipate dalla Regione Veneto per la razionalizzazione delle risorse e il contenimento dei costi di gestione, nonché di adeguamento degli assetti societari", così come integrata dalla deliberazione n. 258 del 5 marzo 2013, con particolare riferimento a quelle (lett. A) in materia di affidamento di lavori, forniture e servizi ed a quelle (lett. C) in materia di personale dipendente.

La Società risponderà altresì di eventuali danni arrecati a persone o cose facenti capo all'Amministrazione Regionale o a terzi dal personale a disposizione.

Articolo 9 – Registrazione

Le Parti danno atto che il compenso oggetto della presente Convenzione è soggetto a IVA e convengono che la stessa sia oggetto di registrazione solo ed esclusivamente in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, 2° comma, del D.P.R. n. 131/1986, con tutte le spese a carico del richiedente. Le spese di bollo della presente Convenzione sono a carico della Società.

Articolo 10 - Foro competente

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti relativamente agli obblighi contenuti nella presente Convenzione, le Parti riconoscono competente - come unico ed esclusivo - il Foro di Venezia.

Articolo 11 - Norma di rinvio

La presente Convenzione è composta da n. 3 pagine e da n. 11 articoli. Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, si fa rinvio a quanto previsto in materia dalla vigente normativa comunitaria e nazionale.

Letto, approvato e sottoscritto.

La presente Convenzione, a pena di nullità, è sottoscritta con firma digitale, ai sensi del Decreto Legislativo n. 82 del 07/03/2005

Per la Regione del Veneto
Il Direttore della Direzione Promozione
Economica e Internazionalizzazione

Per Veneto Innovazione S.p.A.
L'Amministratore Unico e
Legale rappresentante

